



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

IL DIRETTORE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;
- VISTO il D.L. n. 288 del 30.12.2021 ed in particolare l’art. 5-ter di proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze anche per l’a.s. 2022/2023;
- VISTO il D.M. n.188 del 21.07.2022 “Procedura straordinaria in attuazione dell’art.5-ter del D.L n. 228/2021”;
- VISTO l’art. 5 del D.M. 242/2021 che disciplina il sistema di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato ai fini dell’art. 59 comma 4 del Decreto-legge n. 73;
- VISTO l’art. 6 del D.M. 242/2021 concernente le modalità di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;
- VISTO in particolare i commi 3 e 4 del sopracitato art. 6 che prevede “in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Ed “Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato”.
- VISTO l’art. 8 del D.M. 242/2021 concernente le modalità di espletamento della prova disciplinare;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 143 del 3 febbraio 2023 recante “Accorpamento commissioni della procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”, in particolare il comma 2 dell’articolo 2 che dispone l’aggregazione interregionale per le tipologie di posto che presentino un esiguo numero di partecipanti non superiore a centocinquanta, per garantire lo svolgimento delle prove di cui all’art. 8 del D.M. 21 luglio 2022 n. 188 tra il termine delle attività didattiche e la data del 31 luglio 2023, come previsto dal medesimo art. 8, comma 2, temperando le esigenze di celerità dell’azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
- VISTI i propri decreti relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici per la prova disciplinare delle classi di concorso ADEE – ADMM – ADSS
- TENUTO CONTO dell’elenco dei nominativi dei docenti da ammettere alla prova disciplinare a seguito di superamento con esito positivo del periodo di formazione e prova, comunicati dalle istituzioni scolastiche interessate;
- VISTI gli esiti delle prove disciplinari trasmessi dalle Commissioni;

DECRETA

ART. 1 – È approvato l’elenco, allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante, dei candidati che hanno conseguito un giudizio positivo in esito alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 così come previsto dalla proroga introdotta dall’art. 5-ter del D.L. n. 288/2021; per le classi di concorso ADEE – ADMM – ADSS;

ART. 2 – I contratti di lavoro a tempo determinato in essere con i docenti di cui all’elenco allegato sono trasformati a tempo indeterminato, con decorrenza 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla presa di servizio, presso la medesima istituzione scolastica ove hanno prestato servizio a tempo determinato. I dirigenti scolastici dei docenti che prestano servizio in Toscana sono delegati a sottoscrivere il relativo contratto e a svolgere ogni verifica sui titoli e sui requisiti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione.

IL DIRETTORE

Ernesto Pellicchia

Agli Ambiti Territoriali  
Agli USR aggregati alla Regione Toscana  
Ai dirigenti scolastici regione Toscana  
Al sito web  
Alle OO.SS.

Responsabile del procedimento:  
Riccio Ornella

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze  
Tel. +39 05527251  
e-mail: PEO [direzione-toscana@istruzione.it](mailto:direzione-toscana@istruzione.it)  
e-mail: PEC: [drto@postacert.istruzione.it](mailto:drto@postacert.istruzione.it)  
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente: Ufficio Concorsi USR  
[Drto.ufficioconcorsi@istruzione.it](mailto:Drto.ufficioconcorsi@istruzione.it)